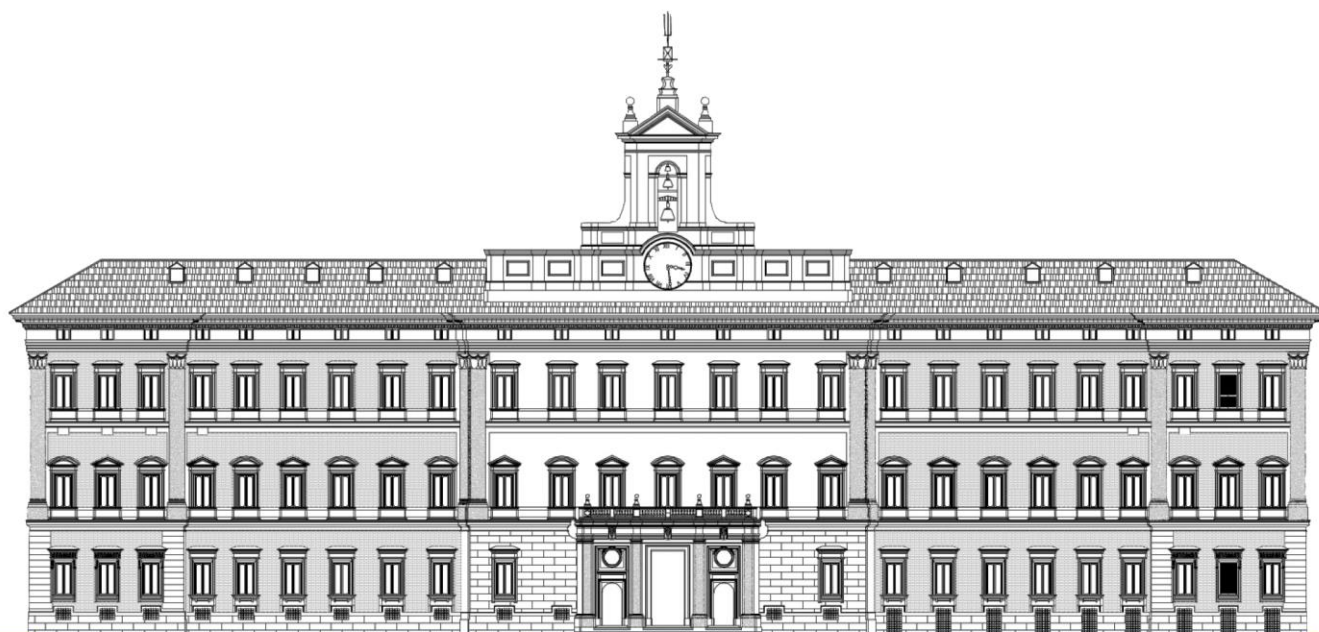




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3319

Regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione
"Chiesa d'Inghilterra"

(Approvato dal Senato – A.S. 2060)

N. 398 – 25 novembre 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3319

Regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione
"Chiesa d'Inghilterra"

(Approvato dal Senato – A.S. 2060)

N. 398 – 25 novembre 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 13 E DA 18 A 21.....	- 4 -
RAPPORTI TRA LO STATO E L'ASSOCIAZIONE CHIESA D'INGHILTERRA	- 4 -
ARTICOLI 14-17	- 6 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF	- 6 -
ARTICOLO 22.....	- 8 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 8 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3319
Titolo:	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	Sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Brescia
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il progetto di legge, già approvato dal Senato (AS 2060), reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta confessione religiosa, stipulata il 30 luglio 2019, il cui testo è allegato al provvedimento.

Il disegno di legge originario è corredato di relazione tecnica, basata sull'ipotesi di entrata in vigore del provvedimento nel 2021 e riferita unicamente all'articolo 14.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il testo è stato oggetto di modifiche, riferite all'articolo 22, volte ad allineare temporalmente gli oneri alla prevista entrata in vigore nonché ad inserire una clausola di invarianza, riferita all'intero provvedimento (con l'eccezione dell'articolo 14): la relazione tecnica (peraltro già basata su tale assunzione) risulta dunque tuttora utilizzabile.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 13 e da 18 a 21

Rapporti tra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra

Le norme, dopo aver specificato che i rapporti tra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra sono regolati dal testo in esame¹ (articolo 1), disciplinano le seguenti materie:

- autonomia e libertà confessionale (articolo 2);
- ministri di culto (articolo 3);
- assistenza spirituale. Le norme specificano che i militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose. Si specifica, altresì, che negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale - a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto - in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Le norme specificano che gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale sono a carico dell'Associazione (articolo 4);
- istruzione religiosa. Le norme prevedono che sia assicurato, agli incaricati designati dall'Associazione Chiesa d'Inghilterra, il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni: si specifica, comunque, che tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari (articolo 5);
- libertà di istituzione di scuole (articolo 6);
- riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici (articolo 7);
- il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. Si specifica, comunque che restano salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali (articolo 8);
- riconoscimento degli enti ecclesiastici che fanno parte dell'Associazione. Le norme chiariscono che si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto ma che possono svolgere anche attività diverse, secondo le leggi vigenti, quali quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, le attività commerciali o a scopo di lucro. Si specifica che agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione civilmente riconosciuti, aventi fine di

¹ Sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.

religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione (articolo 9):

- iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 10);
- valorizzazione del patrimonio culturale. Le norme indicano che la Repubblica e l'Associazione s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei suoi enti ecclesiastici, eventualmente anche istituendo, senza oneri per lo Stato, una Commissione mista (articolo 11);
- edifici di culto. Si specifica che agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni (articolo 12);
- cimiteri. Si stabilisce che, ove possibile, siano previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra (articolo 13).
- effetti dei matrimoni celebrati da ministri del culto dell'Associazione (articolo 18);
- norme contrastanti con quelle recate dal testo (articolo 19);
- procedura per la stipulazione di nuove intese (articolo 20);
- obbligo di comunicazione delle modifiche statutarie dell'Associazione (articolo 21).

La relazione tecnica non considera le norme.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo chiarisca l'esatta portata normativa della disposizione, recata dall'articolo 11, che prevede che la Repubblica e l'Associazione s'impegnino a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra. Tale statuizione, qualora non debba intendersi di valore meramente programmatico, potrebbe infatti determinare obblighi in capo allo Stato, con conseguenti oneri.

Dovrebbe, altresì, essere chiarita la portata della norma recata dall'articolo 9, comma 5, che stabilisce che, agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione: in particolare, andrebbe chiarito se tale equiparazione riguardi non solo le attività di religione o di culto, ma si riferisca anche alle attività commerciali o a scopo di lucro, dovendosi in tal caso esplicitare i relativi effetti di gettito.

Infine, in merito all'articolo 5, che prevede per gli incaricati designati dall'Associazione Chiesa d'Inghilterra, il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, mediante attività da svolgersi nell'ambito di quelle extracurricolari e in orario extrascolastico, si evidenzia che la norma esclude espressamente oneri per lo Stato: andrebbe in proposito confermata l'assenza di oneri per la finanza pubblica nel suo complesso.

ARTICOLI 14-17

Disposizioni in materia di IRPEF

Le norme dispongono:

- la deducibilità, ai fini IRPEF, delle erogazioni liberali (fino a 1.032,91 euro) effettuate da persone fisiche in favore dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", degli enti da essa controllati, e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (art. 14);
- la concorrenza dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, utilizzando le relative risorse per le specifiche finalità individuate dal provvedimento in esame. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (art. 15);
- la possibilità, per ciascuna delle parti, di chiedere la costituzione di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", per la verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15 (art. 16);
- l'equiparazione, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente degli assegni corrisposti dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 (art. 17).

La relazione tecnica, in riferimento all'articolo 14, afferma che, dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (periodo d'imposta 2018) risulta che circa 68 mila soggetti hanno effettuato erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose per 21,8 miliardi di euro, con un valore medio pro-capite pari a 319 euro. La RT, considerando che i fedeli della Istituzione religiosa in oggetto rappresentano circa lo 0,2% della popolazione italiana ed ipotizzando una maggiore propensione all'effettuazione delle erogazioni liberali in esame, stima un ammontare di erogazioni pari all'1% del totale sopra indicato. Pertanto, tenuto

conto anche dell'aggiornamento al tasso di inflazione, stima per l'anno 2021 un ammontare di erogazioni di circa 0,224 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale del 35%, la RT stima una perdita di gettito, in competenza, pari a 0,078 milioni di euro. Riporta quindi la seguente tabella per gli effetti finanziari di cassa.

	<i>milioni di euro</i>		
	2021	2022	2023
IRPEF	0	-0,137	-0,078
Addizionale regionale IRPEF	0	-0,004	-0,004
Addizionale comunale IRPEF	0	-0,002	-0,001
TOTALE	0	-0,143	-0,084

La relazione tecnica non considera gli **articoli da 15 a 17**.

In merito ai profili di quantificazione, in merito all'articolo 14, andrebbero esplicitati i criteri in base ai quali la relazione tecnica utilizza una aliquota marginale media IRPEF pari al 35 per cento.

Si rileva in proposito che, trattandosi di erogazioni volontarie, è presumibile che le donazioni siano effettuate da soggetti titolari di reddito medio alto; in base agli scaglioni di reddito vigenti, per redditi superiori a 28.000 euro si applica l'aliquota del 38 per cento, elevata al 41 per cento per redditi superiori a 55.000 euro e al 43 per cento per redditi oltre 75.000 euro.

Non si formulano, invece, osservazioni sull'utilizzo di dati del 2018, tenuto conto che quelli riferiti al periodo d'imposta 2019 (dichiarazioni presentate nel 2020) evidenziano un numero di soggetti (circa 61 mila) e un ammontare complessivo (circa 20,9 miliardi) inferiori a quelli considerati e che tale andamento potrebbe essere attribuibile alla temporanea emergenza dovuta al Covid-19.

Si segnala, inoltre, che la stima degli effetti finanziari operata dalla relazione tecnica è basata sull'ipotesi che il provvedimento in esame entri in vigore nel periodo d'imposta 2021. Qualora, invece, il provvedimento entrasse in vigore nel 2022, lo sviluppo temporale degli oneri slitterebbe di un anno, con conseguenti minori oneri nel 2022 e maggiori oneri nel 2023.

La copertura di cui all'art. 22 (*cf.* relativa scheda) è coerente con la prima ipotesi (entrata in vigore del provvedimento nel 2021). In caso di entrata in vigore nel 2022, si avrebbe quindi una copertura sovrastimata per tale esercizio e sottostimata per l'esercizio 2023.

La relazione tecnica non considera gli articoli da 15 a 17. In proposito, per quanto concerne la disciplina dell'otto per mille IRPEF (articolo 15), andrebbe confermata l'effettiva possibilità di ricondurre il beneficio in questione entro il limite delle risorse disponibili annualmente per le finalità di carattere sociale e umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale. Ciò anche in considerazione del fatto che, in altri casi, talune norme hanno previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale².

In merito all'articolo 16, andrebbero valutati i possibili oneri a carico della finanza pubblica qualora una delle parti richieda la costituzione della Commissione paritetica.

Circa l'articolo 17 non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 22

Disposizioni finanziarie

Le norme stabiliscono che, fatta eccezione per l'articolo 14, le disposizioni del provvedimento in esame non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

Agli oneri derivanti dall'articolo 14, valutati in 143.000 euro per il 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dal 2023, si provvede con il Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2021-2023 (comma 2).

La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la copertura finanziaria prevista in relazione all'articolo 14 è coerente con l'assunzione che il provvedimento in esame entri in vigore nel 2021. Si rinvia, in proposito, a quanto illustrato nella relativa scheda.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 1 dell'articolo 22 reca una generale clausola di invarianza, volta a prevedere che dall'attuazione della presente legge - fatto salvo quanto previsto all'articolo 14 - non devono derivare nuovi o maggiori oneri

² Da ultimo, l'articolo 1, comma 592, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) che ha ridotto tali risorse di 10 milioni annui a decorrere dal 2016.

a carico della finanza pubblica, provvedendovi le amministrazioni interessate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il successivo comma 2 provvede, invece, agli oneri derivanti dal predetto articolo 14, in materia di deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore della Chiesa anglicana, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448)³, e tenuto conto del fatto che nella relazione illustrativa ad esso allegata il provvedimento in commento viene indicato tra quelli che motivano lo stanziamento di parte corrente proposto per l'accantonamento in parola. Resta infine fermo che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione, è comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

³ Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note, sono indicati - in riferimento agli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale di cui alle allegate Tabelle A e B - i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero.